



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

**ANNO ACCADEMICO 2013-2014**

# GUIDA AL MOD. 730 - 2014





Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

**ANNO ACCADEMICO 2013-2014**

## **IL MODELLO 730 - 2014**

- **CHE COS'E'**
- **PERCHE' CONVIENE**
- **CHI PUO' UTILIZZARLO**
- **QUALI REDDITI SI POSSONO  
DICHIARARE**

Roberto Perazzoli

## IL MODELLO 730

**CARATTERISTICA:** sistema che consente di effettuare la dichiarazione dei redditi in maniera semplificata. E' alternativo al Mod. UNICO.

**CONVENIENTE:** evita al contribuente la possibilità di errori, in quanto i conteggi sono fatti da altri soggetti (i CAF); chi è a credito riceve in “tempo reale” il rimborso.

**DESTINATARI:** lavoratori dipendenti; pensionati.

**REDDITI DICHIARABILI:** lavoro dipendente e assimilati; pensione; terreni e fabbricati; capitale; lavoro autonomo senza partita IVA.

## **IL MODELLO 730**

**Anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a fare la dichiarazione, può ugualmente presentare il Mod. 730 per chiedere il rimborso di:**

- Oneri deducibili sostenuti**
- Detrazioni d'imposta non attribuite**
- Eccedenze di imposte risultante da dichiarazioni presentate negli anni precedenti**
- Eccedenze di imposte derivanti da maggiori acconti versati**

## **IL MODELLO 730**

**Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:**

- Lavoratori dipendenti o pensionati**
- Lavoratori a progetto (Co. Co. Pro.)**
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive del reddito (CIG; CIGS; mobilità; Aspi)**
- Soci di cooperative di produzione e lavoro**
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili**
- Lavoratori a tempo determinato, a condizione di essere alle dipendenze di un Ente o di un datore di lavoro privato nel periodo aprile – luglio 2014**

## IL MODELLO 730

### Novità

**Possono utilizzare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione e che nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.**

**Rientrano in questa ipotesi anche i lavoratori domestici, comprese le badanti.**

**In tal caso il 730 va presentato ad un CAF; va barrata un'apposita casella nel frontespizio per evidenziare tale condizione.**

## IL MODELLO 730

**NON** possono utilizzare il Modello 730 (e devono quindi utilizzare il Mod. UNICO) i contribuenti che nel 2013 hanno:

- Prodotto redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- Prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- Realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- L'obbligo di presentare una delle seguenti dichiarazioni:  
IVA; IRAP; Modello 770
- La residenza fuori dall'Italia nel 2013 e / o nel 2014
- L'obbligo di presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

## **IL MODELLO 730**

**CON IL MOD. 730 POSSONO ESSERE DICHIARATI I SEGUENTI REDDITI POSSEDUTI NEL 2013:**

- **Redditi di lavoro dipendente**
- **Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:**
  - **pensione**
  - **indennità mobilità e/o ASpl (ex-disoccupazione)**
  - **trattamento cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria**
- **Redditi di terreni e fabbricati**
- **Redditi di capitale**
- **Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA**

## IL MODELLO 730

### LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2014

- L'importo delle detrazioni per i figli a carico sono aumentate nella seguente misura:
  - figli di età superiore a 3 anni: da € 800 ad € 950 annui;
  - figli di età inferiore a 3 anni: “ € 900 “ € 1.220 annui
  - importo aggiuntivo per figli portatori di handicap: da € 220 ad € 400
- Per le spese relative a ristrutturazioni edilizie sostenute nel 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del 50%;
- Ai contribuenti che fruiscono delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie (relative a spese pagate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione. L'importo massimo di spesa su cui spetta la detrazione (che è rimborsata in 10 anni) è pari ad e 10.000;

## IL MODELLO 730

### LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2013

- E' riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli interventi per il risparmio energetico nelle seguenti misure:

- fino al 5 giugno 2013: 55%
- dal 6 giugno al 31 dicembre 2013: 65%

- Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, e per i quali è stata pagata l'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Viceversa, l'immobile a disposizione situato in un comune diverso da quello dove si trova la residenza principale del contribuente (e per il quale è stata comunque versata l'IMU) non concorre alla formazione della base imponibile.

## IL MODELLO 730

### LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2013

- Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi fra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni ad alta densità abitativa così come individuati dal CIPE;
- Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al **5%** la deduzione forfettaria prevista in assenza dell'opzione per il regime di cedolare secca;
- Per i premi di assicurazione sulla vita (stipulati entro il 31/12/2000) ed i premi contro gli infortuni, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è stato ridotto da € 1.291 ad **€ 630**;
- Conferma: i contributi sanitari obbligatori dovuti al S.S.N. versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede **€ 40,00**.

## IL MODELLO 730

### LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2013

#### Rimborsi superiori ad € 4.000:

A partire dalla dichiarazione presentata nel 2014, la restituzione di somme per importi superiori ad € 4.000 sarà fatta dall'Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto d'imposta, datore di lavoro o Ente pensionistico.

A partire dalle dichiarazioni Mod. 730 presentate nel 2014 relative ai redditi 2013, l'Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli preventivi in caso di rimborsi di importo superiore ad € 4.000, anche se derivanti da crediti di precedenti dichiarazioni. Al termine delle operazioni di controllo, se tutto risulterà corretto, il rimborso sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto delle scadenze previste per l'invio telematico dei Mod. 730 da parte dei CAF o dei sostituti d'imposta, i rimborsi superiori al suddetto limite di € 4.000, nella migliore delle ipotesi, potranno essere effettuati non prima della fine dell'anno.

## IL MODELLO 730

### COME SI PRESENTA

#### La dichiarazione congiunta:

Può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi dichiarabili con il Mod. 730, e uno di essi rientra in una delle categorie che lo possono utilizzare.

#### Presentazione al CAF o al professionista abilitato:

Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato può consegnare il Modello debitamente compilato. In tal caso nessun compenso è dovuto a tali soggetti. Il contribuente può in alternativa chiedere che gli venga fornita assistenza nella compilazione. In questo caso sarà dovuto un compenso.

Il contribuente deve presentare al CAF o al professionista, in busta chiusa, il Mod. 730-1 (scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille), anche se non è stata effettuata alcuna scelta.

## IL MODELLO 730

### A CHI SI PRESENTA

**Il Mod. 730 può essere presentato al proprio Datore di Lavoro o Ente pensionistico, a condizione che questi abbiano comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale. Non rilasciano il visto di conformità.**

**Può essere presentato, in alternativa, a un CAF o ad un professionista abilitato (es. Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista, Ragioniere). Essi rilasciano il visto di conformità.**

**I dipendenti statali possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta, o a quello che, in base alle indicazioni fornite, svolge l'attività di assistenza fiscale o è incaricato della raccolta dei modelli.**

**Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale di importo pari o inferiore a 12 Euro.**

## IL MODELLO 730

### PRESENTAZIONE AL CAF O PROFESSIONISTA

**Il contribuente che si rivolge al CAF o a un professionista abilitato deve sempre produrre la documentazione necessaria per permettere la verifica dei dati esposti nella dichiarazione.**

**A titolo esemplificativo si elencano i principali documenti:**

- modello CUD**
- scontrini relativi all'acquisto di farmaci, fatture, ricevute e quietanze comprovanti gli oneri detraibili e deducibili**
- la documentazione relativa a spese sostenute per il recupero edilizio**
- attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente**
- Mod. UNICO dell'anno precedente nel caso in cui sia stato chiesto il riporto del credito nella successiva dichiarazione dei redditi**

## IL MODELLO 730

### QUANDO SI PRESENTA

**I termini per la presentazione del Modello 730 sono:**

- Entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;**
- Entro il 31 maggio se il modello è presentato al CAF o a un professionista abilitato**

## IL MODELLO 730

### VISTO DI CONFORMITA'

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione Finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal Sostituto d'Imposta, per le quali non è rilasciato il visto di conformità.

----- 0 ----- 0 -----

**ATTENZIONE:** la documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al  
**31 dicembre 2018.**

## IL MODELLO 730

### CASI DI ESONERO

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede **esclusivamente** i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, etc.) e altri fabbricati non locati	
Lavoro dipendente <u>o</u> pensione	1- Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta o corrisposti da più sostituti purché certificati dall' ultimo che ha effettuato il conguaglio; 2- Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali
Lavoro dipendente <u>o</u> pensione più abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto.	
<u>Redditi esenti</u> : rendite INAIL; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento erogate a invalidi civili; pensioni sociali	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. BOT) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (es. interessi su c/c bancari).	

## IL MODELLO 730

### CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede **esclusivamente** i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, e se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

*(Nel reddito complessivo NON si deve tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.)*

**SEGUONO TABELLE**

## IL MODELLO 730

### CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati	500	
Lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito	8.000	Periodo di lavoro o di pensione non inferiore a 365 giorni
Pensione più altre tipologie di reddito	7.500	<i>(Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute, il contribuente può recu- perare il credito presen- tando la dichiarazione)</i>
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione più altre tipologie di reddito	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni; contribuente di età pari o superiore a 75 anni

## IL MODELLO 730

### CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito. <i>(E' escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli)</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Es. redditi da attività commerciali o autonomo occasionali</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

## IL MODELLO 730

### CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad € 10,33 come illustrato nel seguente schema:

Contribuenti non obbligati alla tenuta dei libri contabili che si trovano nella seguente condizione:

Imposta lorda	meno
Detrazioni per carichi di famiglia	meno
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e/o pensione	meno
Ritenute subite alla fonte	uguale

---

*Imposta netta di importo non superiore ad Euro 10,33*

## IL MODELLO 730

**ATTENZIONE:** L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

## IL MODELLO 730

### LE DATE DA RICORDARE

A partire dal mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta effettuerà i rimborsi IRPEF o tratterrà le somme o le rate (se è stata chiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, di addizionali regionale e comunale, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF.

Per i pensionati le suddette operazioni saranno effettuate a partire dal mese di agosto o settembre (anche se è stata chiesta la rateizzazione)

Nel mese di novembre dovrà essere effettuata la trattenuta del secondo acconto IRPEF.

Il contribuente ha la facoltà di versare la 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto in misura inferiore a quella dovuta (per esempio perché ha sostenuto molte spese mediche). In questo caso deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando l'importo che ritiene di dover versare.

## IL MODELLO 730

### Domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Ai fini dell'individuazione della regione e del comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale se il contribuente non ha variato la propria residenza, ovvero se la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, è sufficiente compilare il solo rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2013".

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso, è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto il contribuente che ha variato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.

**Domicilio fiscale al 1° gennaio 2013:** se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio;

se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.

**Domicilio fiscale al 31 dicembre 2013:** se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2013 indicare il precedente domicilio;

se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.

**Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014:** se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio;

se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.

## IL MODELLO 730

### CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

**Sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari, a condizione che nel 2013 non abbiano posseduto redditi per un ammontare complessivo superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili:**

- **il coniuge non legalmente ed effettivamente separato**
- **i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati**
- **i seguenti altri familiari:**
  - **i discendenti dei figli**
  - **i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali**
  - **i genitori adottivi**
  - **i generi e le nuore**
  - **il suocero e la suocera**
  - **i fratelli e le sorelle, anche unilaterali**
  - **il coniuge legalmente ed effettivamente separato**

## **IL MODELLO 730**

### **LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA**

**Le detrazioni per il coniuge e i figli a carico spettano anche se questi NON convivono con il contribuente e NON risiedono in Italia.**

**La detrazione per i figli a carico compete indipendente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età, o che siano o meno dediti agli studi.**

**L'unico elemento che determina l'attribuzione della detrazione per i figli è il limite reddituale (€ 2.840,51 / anno). I figli non possono mai rientrare nella categoria degli “Altri familiari”.**

**Per poter fruire della detrazione per “Altri familiari a carico” è necessario che questi convivano con il contribuente.**

**Se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.**

## IL MODELLO 730

### LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per i carichi di famiglia sono variabili in base al reddito; possono quindi spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

#### Coniuge a carico:

- a) € 800,00 se il reddito complessivo non supera € 15.000,00
- b) € 690,00 se il reddito complessivo supera € 15.000 ma non 40.000
- c) € 690,00 se il reddito complessivo supera € 40.000 ma non 80.000

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto l'importo effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta in misura fissa. Per alcune fasce di reddito (fra 29.000 e 35.200 Euro) spetta inoltre una ulteriore detrazione variabile da € 10 a € 30

## IL MODELLO 730

### LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

#### Figli a carico:

La detrazione base per ciascun figlio a carico è di € 950,00.

Sono previste le seguenti eccezioni:

- € 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
- € 1.350,00 per ciascun figlio disabile di età superiore a 3 anni
- € 1.620,00 per ciascun figlio disabile di età inferiore a 3 anni

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, le suddette detrazioni sono aumentate di € 200,00 per ciascun figlio.

Le detrazioni previste per i figli sono teoriche in quanto l'importo effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per i figli deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

## IL MODELLO 730

### LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

#### Figli a carico (segue):

**Se il contribuente ha a suo carico 4 o più figli, ha diritto ad una ulteriore detrazione di € 1.200,00.**

**Questa detrazione compete anche qualora l'esistenza di almeno 4 figli a carico sussista solo per una parte dell'anno.**

**Questa detrazione non compete per ciascun figlio, ma è un importo complessivo, e non varia se il numero dei figli è superiore a 4.**

**La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.**

## IL MODELLO 730

### LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

#### Altri familiari a carico:

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **€ 750,00**

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale fra gli aventi diritto.

La detrazione per Altri Familiari compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni previste per averne diritto a quello in cui tali condizioni sono cessate.

Anche in questo caso l'ammontare della detrazione è teorico, in quanto esso diminuisce con l'aumentare del reddito complessivo.

Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, e al lordo del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

## IL MODELLO 730

### DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

**Il contribuente è sempre tenuto ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio.**

**I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati, possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto d'imposta.**

**Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato il Mod. CUD, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.**

**Nel caso di dichiarazione congiunta, vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante il riquadro non va compilato.**

**E' necessario compilare anche la casella “Codice Sede” nel caso in cui nel CUD/2014 risulti compilata la casella “Codice Sede” presente nella sezione relativa al datore di lavoro.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO “A” REDDITI DEI TERRENI

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato.

I redditi dominicali e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti consultare in Appendice delle istruzioni ministeriali la voce “Variazione di coltura dei terreni”.

**ATTENZIONE:** *se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro RA del Mod. UNICO 2013, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80 e 70 per cento operate lo scorso anno.*

Per gli anni dal 2013 al 2015 i redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15% (Legge di stabilità 2013).

## IL MODELLO 730

### QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

**Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.**

**Si ricorda che fra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale (box).**

**In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “*nuda proprietà*” NON deve dichiarare il fabbricato.**

**I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti a dichiarare il reddito relativo all’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

Nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti. Le principali codifiche da utilizzare per identificare l'utilizzo dell'immobile (colonna 2) sono le seguenti:

- 1: abitazione principale. La deduzione spetta anche nell'ipotesi in cui il proprietario trasferisca la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata;
- 2: immobile a disposizione. Si usa questo codice anche nel caso in cui l'immobile sia dato in comodato gratuito a persone diverse dai familiari;
- 5: pertinenza dell'abitazione principale. Box, cantine, etc, anche se non appartenenti al medesimo fabbricato dell'abitazione principale
- 9: altri casi:
  - immobili privi ad allacciamenti
  - pertinenza di un immobile tenuto a disposizione
  - immobile di proprietà condominiale (es. portineria)
  - immobile tenuto a disposizione da soggetti che dimorano temporaneamente all'estero
- 10: abitazione data in uso gratuito ad un familiare. Si usa questo codice anche per le pertinenze. Il familiare vi deve dimorare abitualmente.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, da indicare nella colonna 2 del Quadro B:

- "3" locazione in regime di libero mercato;
- "4" equo canone. Nel caso di opzione per la *cedolare secca*, va barrata la casella di colonna 11, e va compilata la sezione 2<sup>a</sup> del quadro B
- "8" locazione a canone concordato agevolato;
- "11" locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero;
- "14" locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo;

Il reddito degli immobili ad uso abitativo NON locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, e assoggettati all'IMU, è imponibile ai fini dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 50%.

Ricorrendo tale ipotesi, nella colonna 12 va indicato il codice 2.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

#### NOVITA'

Il canone di locazione da riportare in colonna 6 (in tutti i casi in cui non è stato scelto il regime della *cedolare secca*), deve essere diminuito del **5%** a titolo di spese forfettarie (sino al 2012 la diminuzione era del 15%). Per gestire correttamente l'esposizione del canone di locazione, a colonna 5 devono essere riportati i seguenti codici:

- 1) tassazione ordinaria del canone. Riduzione del 5%;
- 2) da utilizzare per immobili siti nel comune di Venezia ed isole. Riduzione del 25%;
- 3) opzione cedolare secca. Il canone deve essere riportato al 100%;
- 4) se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico. Riduzione del 35%

## IL MODELLO 730

### QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

#### IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

A decorrere dall’anno d’imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un particolare regime di tassazione definito “*Cedolare secca*” sugli affitti. Questo trattamento prevede l’applicazione di una imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

L’opzione per la cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’aliquota sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non concorrono alla determinazione delle aliquote progressive dell’Irpef.

L’opzione per tale regime spetta unicamente al locatore titolare del

## IL MODELLO 730

### QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

#### IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

diritto di proprietà per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

Per poter beneficiare di questo trattamento agevolato, è necessario comunicare preventivamente al conduttore la scelta. Con questa opzione, non potrà essere applicato all'inquilino l'adeguamento annuale del canone.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito fra le parti (senza alcuna franchigia); ad esso si applica un'aliquota forfettaria del 21%.

L'aliquota agevolata del 15% (ex 19%) si applica nel caso di contratti a canone agevolato o concordato fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, relativi ad immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa.

## IL MODELLO 730

### QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

#### IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

Opzione in sede di registrazione del contratto: mediante utilizzo di apposita modulistica per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011.

Opzione in sede di dichiarazione: l'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

## IL MODELLO 730

### QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

#### IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

Indipendentemente dalla modalità con cui è stata effettuata l’opzione, nella sezione I del Quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione, e va barrata la casella 11 “*Cedolare Secca*”.

Nella sezione II del Quadro B devono essere riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Il reddito della locazione, nel caso di opzione per la “*Cedolare Secca*” non concorre a formare il reddito complessivo; concorre in ogni caso a formare il reddito complessivo per determinare o meno il diritto dei benefici fiscali collegati al possesso di determinati limiti reddituali (es. valore I.S.E.E. e Assegni per il Nucleo Familiare).

## IL MODELLO 730

### QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

Per ciascun immobile va compilato un rigo del Quadro B. Se nel corso del 2013 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata, etc,) o la quota di possesso, o l'immobile non è più agibile a seguito di eventi calamitosi, con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella *continuazione* di colonna 8.

**ATTENZIONE:** se il reddito dei fabbricati è rilevato dal Quadro RB del Mod. UNICO 2013 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

## **IL MODELLO 730**

### **QUADRO "C" REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

**Il quadro C è diviso in cinque sezioni:**

- **Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro dell'anno;**
- **Nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione I (es. l'assegno periodico per l'ex-coniuge);**
- **Nella terza vanno indicati l'ammontare delle ritenute IRPEF e dell'addizionale regionale all'IRPEF relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;**
- **Nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'IRPEF relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;**
- **Nella quinta va indicato l'importo del contributo di solidarietà del 3% trattenuto dal datore di lavoro.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "C" REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

#### Particolarità

I contribuenti che nel corso del 2013 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tenere conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

- Il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 è indicato nel punto 3 del Mod. CUD. In caso di più rapporti, bisogna indicare il totale dei giorni risultanti dalle singole certificazioni.

- La compilazione del rigo C4 (*Somme per incremento della produttività*) può risultare obbligatoria o facoltativa a seconda di specifiche situazioni in cui si trova il contribuente. I singoli casi vanno attentamente verificati con quanto specificato nelle istruzioni ministeriali (p. 24).

- Nella sezione 2<sup>a</sup> del quadro C "*Redditi assimilati*" vanno indicati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione 1<sup>a</sup>. A pag 25 delle istruzioni ministeriali è riportata la casistica.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "C" REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

#### Particolarità (segue):

**I contribuenti che nel corso dell'anno 2013 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e sono in possesso di più Modelli CUD, nelle sezioni 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> del quadro C devono riportare la somma delle trattenute effettuate dai singoli datori di lavoro a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO “D” REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Il quadro D è diviso in due sezioni:

- Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi.
- Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata:

**Redditi di capitale:** devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES, e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, percepiti nel 2013, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

I contribuenti che presentano il Mod. 730, se hanno percepito nel 2013 redditi di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, devono presentare anche il Mod. UNICO 2014 – Quadro RM.

## IL MODELLO 730

### QUADRO “D” REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

**Redditi di lavoro autonomo:** devono essere indicati i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali per i quali è prevista la partita IVA. Sono previste specifiche codifiche per identificare la tipologia di attività da indicare in questa sezione.

Per questi tipi di redditi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda, che si riducono con l'aumentare del reddito.

**Redditi diversi:** in questa sezione vanno indicati i redditi residuali che possono, a seconda dei casi, dare luogo o meno ad una detrazione d'imposta.

E' prevista una specifica codifica per identificare la natura di ciascun reddito da dichiarare (pagg. 28 e seguenti istruzioni ministeriali).

## IL MODELLO 730

### QUADRO "D" REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

**Sezione 2<sup>^</sup> - redditi tassazione separata:** è una sezione che raramente deve essere compilata, in quanto i redditi soggetti a tassazione separata erogati da sostituti che hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte (datore di lavoro o enti pensionistici) NON devono essere riportati in questa sezione.

**I particolari redditi da riportare in questa sezione sono elencati nelle istruzioni Ministeriali (pag. 30).**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

**Cos'è la detrazione**: alcune spese (es. spese mediche, istruzione o interessi su mutuo per la prima casa) possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di **detrazioni**. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (es. 19% per spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, etc.). Qualora l'ammontare delle detrazioni sia superiore all'imposta lorda dovuta, la parte eccedente di detrazione non può essere recuperata.

**Cos'è la deduzione**: una serie di spese, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, o le erogazioni agli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di **deduzioni**.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo dell'agevolazione spettante e la indica nel prospetto 730/3, che rilascia al contribuente dopo aver effettuato il calcolo delle imposte.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

Questo quadro si compone di sei sezioni:

- **Sezione 1<sup>^</sup>**: indicare le spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19% (es. spese sanitarie) o del 24% (erogazioni ad Onlus o a partiti politici);
- **Sezione 2<sup>^</sup>**: indicare le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo (es. contributi previdenziali);
- **Sezione 3<sup>^</sup> A**: indicare le spese di ristrutturazione edilizia, per la quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%;
- **Sezione 3<sup>^</sup> B**: indicare i dati catastali degli immobili per i quali si è fruito della detrazione del 36, 41, 50 o 65 per cento;
- **Sezione 3<sup>^</sup> C**: indicare le spese per l'arredo di immobili ristrutturati
- **Sezione 4<sup>^</sup>**: indicare le spese sostenute per il risparmio energetico, per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%;
- **Sezione 5<sup>^</sup>**: indicare i dati per fruire delle detrazioni per canoni locazione;
- **Sezione 6<sup>^</sup>**: indicare i dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (es. spese di mantenimento dei cani guida)

## IL MODELLO 730

### QUADRO “E” ONERI E SPESE

**Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2013 (criterio di “cassa”).**

**Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali sono detraibili o deducibili anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.**

**Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.**

**Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise fra i due genitori in relazione al loro effettivo sostentamento.**

**Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

**La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta da questi ultimi soggetti.**

**La deduzione per i contributi versati alle forme di previdenza complementare spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.**

**Spese sanitarie: se l'ammontare delle spese sanitarie sostenute nel 2013 è superiore ad € 15.493,71, il contribuente può scegliere di ripartire le detrazioni spettanti in 4 rate annuali costanti di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19%.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

**Interessi passivi:** vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2013 a fronte di mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale (max. € 4.000,00). Non danno luogo alla detrazione d'imposta gli interessi pagati a fronte di prestiti bancari, cessione V stipendio, finanziamenti diversi da contratti di mutuo ipotecario.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, eventualmente aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Sulle istruzioni ministeriali (pag. 35) è riportata la formula matematica da utilizzare per ricavare, in questa ipotesi, l'ammontare degli interessi detraibili.

Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene la spesa può fruire dell'intera detrazione.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

**Interessi per mutui ipotecari per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale:** (Cod. 10) vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e/o la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su di un importo massimo di € 2.582,28.

**Spese intermediazione immobiliare:** (Cod. 17) i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, nel limite di € 1.000,00, possono essere portati in detrazione.

**Spese per addetti all'assistenza personale:** (Cod. 15) vanno indicate le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nel caso di non auto-sufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta fino ad un importo massimo di € 2.100 ed a condizione che il contribuente abbia un reddito che non supera € 40.000. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

**Spese veterinarie:** (Cod. 29) vanno indicate le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratiche sportive.

L'importo da indicare non può essere superiore ad € 387,40, con una franchigia di € 129,11. La detrazione del 19% sarà quindi calcolata su un importo massimo di € 258 (347 – 129)

**Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico:** (Cod. 32) Il riscatto degli anni di laurea è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza

**Spese per rette asilo nido dei figli:** (Cod. 33) vanno indicate le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo non superiore ad € 632 annui per ciascun figlio. La detrazione va ripartita tra i genitori in base all'onere sostenuto da ciascuno. Se il documento di spesa è intestato al bambino, è comunque possibile indicare sullo stesso la percentuale di ripartizione<sup>55</sup>

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

**Oneri deducibili dal reddito:** devono essere indicati nella sezione 2<sup>^</sup> del Quadro E. Si tratta di spese che diminuiscono il reddito complessivo, su cui devono essere calcolate le imposte.

I principali oneri deducibili sono:

- *Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza;*
- *Contributi previdenziali versati per integrare la propria posizione assicurativa pensionistica:*
  - contributi volontari
  - contributi riscatto laurea
- *Assegno periodico corrisposto al coniuge;*
- *Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (max. € 1.549,37);*
- *Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;*
- *Erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS);*
- *Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (nel limite massimo di € 1.032,91);*

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Oneri deducibili dal reddito (segue):

- *Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli Enti parco regionali e nazionali*
- *Contributi e premi per forme pensionistiche complementari: nei righi da E27 a E31 vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi a fondi sia negoziali che individuali.*

**Si possono portare in deduzione i contributi che eccedono quelli eventualmente indicati nel punto 121 del CUD 2014, e comunque nel limite complessivo di € 5.164,57**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

**Sezione 3<sup>A</sup>**: devono essere indicate in questa sezione del Quadro E le spese sostenute nel 2013 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica effettuati dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 (detrazione 65%)

Possono beneficiare della detrazione tutti coloro che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore dell'immobile, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del pagamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicata come causale **"art. 16-bis TUIR"**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **36%** per le spese sostenute: a) dal 2004 al 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 1° gennaio 2007 al 25 giugno 2012;
- **41%** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **50%** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.
- **65%** per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di edifici situati in zone sismiche dichiarate ad alta pericolosità. La detrazione è ammessa a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano adibiti ad abitazione principale del contribuente.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

**La spesa su cui applicare la percentuale non può superare:**

- € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 25 giugno 2012;**
- € 96.000,00 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.**

**Per le spese sostenute nel 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26/6 al 31/12 nel limite di 96.000 Euro, al netto delle spese sostenute fino al 25/6 nel limite di 48.000.**

**Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Quindi se più persone hanno diritto alla detrazione (es. comproprietari), il limite va ripartito fra di loro.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili (segue)

**Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006 il limite andava invece riferito alla persona fisica ed a ogni unità immobiliare.**

**Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati.**

**In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti nel 2013, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 nel limite di € 96.000, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di € 48.000**

**A pag. 46 delle istruzioni ministeriali è riportata la codifica da utilizzare per identificare la percentuale di detrazione spettante.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

**La detrazione spettante viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.**

**Dal 1° gennaio 2012 i contribuenti di età pari o superiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere fatta neppure per le spese sostenute negli anni precedenti.**

**I contribuenti che invece, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.**

**A pag. 47 delle istruzioni ministeriali sono riportati i codici da riportare nella sezione 3<sup>A</sup> a seconda delle varie condizioni in cui si trova il contribuente.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di fruizione della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo fra le parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente ristrutturato.

All'acquirente o assegnatario compete una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile. A pagg. 45 e 46 delle istruzioni ministeriali sono riportati i dettagli previsti in tale ipotesi.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

**Sezione 3<sup>A</sup> B:** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, in questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36, del 50 o del 65 per cento.

La presente sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa (ad es. 730/2014 per le spese sostenute nel 2013), o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi del patrimonio edilizio.

Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate in cui è ripartita la detrazione.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati

**Sezione 3<sup>A</sup> C:** ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sez. 3<sup>A</sup> A), è riconosciuta una detrazione del 50% a fronte delle spese sostenute dal **6 giugno al 31 dicembre 2013** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.

Per poter beneficiare di questa detrazione, le spese di ristrutturazione dell'immobile devono essere state sostenute nell'arco temporale dal **26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013**.

La detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa di € 10.000, ed è ripartita in 10 anni.

Per poter beneficiare della detrazione, il pagamento deve essere effettuato con le medesime modalità previste per i pagamenti relativi alle spese di ristrutturazione degli immobili.

Per ulteriori dettagli, pag. 49 delle istruzioni ministeriali.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o 65%

Devono essere indicati nella sezione 4<sup>a</sup> del Quadro E.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2013 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

La detrazione d'imposta è pari al:

- 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012
- 55% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013
- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013

Per le spese sostenute dal 2011 al 2013 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere quelle scelte (da 3 a 10), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o 65%

Le tipologie di interventi per le quali compete la detrazione sono:

- Riqualficazione energetica di edifici esistenti;
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%

**Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono l'immobile sulla base di un diritto reale, sia i condomini nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali.**

**In caso di vendita, o di donazione dell'unità immobiliare oggetto degli interventi prima che sia trascorso il periodo di utilizzo della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite (salvo diverso accordo fra le parti) rispettivamente all'acquirente o al donatario.**

**Nel caso di morte del titolare del diritto alla detrazione, il diritto alla stessa si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.**

**In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%:

La detrazione del 55% o del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio.

Sono comprese fra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione.

Per fruire della detrazione del 55% o del 65% il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione:

- La fattura che comprova il costo sostenuto. Dal maggio 2011 non è più necessario indicare il costo della manodopera;
- L'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la validità degli interventi realizzati;
- L'attestato di certificazione energetica prodotto al termine dei lavori dal tecnico abilitato.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%:

**Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA (telematicamente) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.**

**A pag. 50 delle istruzioni ministeriali, verificare ulteriori approfondimenti.**

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65% limiti detraibili:

#### - Interventi di riqualificazione energetica: spesa massima detraibile pari ad

- € 181.818,18 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- € 153.846,15 per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%)

La detrazione massima consentita è pari ad € 100.000

#### - Interventi sull'involucro degli edifici esistenti e installazione di pannelli solari: spesa massima detraibile pari ad

- € 109.090,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- € 92.307,69 per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%)

La detrazione massima consentita è pari ad € 60.000

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%  
limiti detraibili:

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: spesa massima detraibile pari ad

- € 54.545,45 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- € 46.153,84 per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%)

La detrazione massima consentita è pari ad € 30.000.

## **IL MODELLO 730**

### **LA SCELTA DELLA DETRAZIONE**

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Detrazione fino al 31/12/2014</b>	<b>Detrazione Genn-Dic. 2015</b>
<b>Manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali condominiali</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Sostituzione delle finestre con altre di tipo, colore e materiale diverso</b>	<b>50% o 65% (1)</b>	<b>40% o 50%</b>
<b>Sostituzione caldaia autonoma o centralizzata o conversione ad altro combustibile</b>	<b>50% o 65% (2)</b>	<b>40% o 50%</b>
<b>Termoregolazione e contabilizzazione dell'impianto centralizzato</b>	<b>50% o 65% (2)</b>	<b>40% o 50%</b>
<b>Installazione di un nuovo ascensore, ove non esistente</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>

1) Solo se si raggiungono le prestazioni di isolamento di cui al Dm 26.1.2010

2) Solo se viene sostituita la vecchia caldaia con una a condensazione

## **IL MODELLO 730**

### **LA SCELTA DELLA DETRAZIONE**

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Detrazione fino al 31/12/2014</b>	<b>Detrazione Genn-Dic. 2015</b>
<b>Cappotto termico sull'edificio oppure coibentazione solai</b>	<b>50% o 65% (1)</b>	<b>40% o 50%</b>
<b>Scavo di posti auto o garage nel sottosuolo dell'edificio condominiale</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Installazione di pannelli solari termici sul tetto</b>	<b>65%</b>	<b>50%</b>
<b>Riscaldamento a pavimento con pompe di calore</b>	<b>50% o 65% (2)</b>	<b>40% o 50%</b>
<b>Climatizzatore con unità esterne</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Rifacimento totale dell'impianto elettrico</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>

1) Solo se si raggiungono le prestazioni di isolamento di cui al Dm 26.1.2010

2) Solo se viene sostituita la vecchia caldaia con una a condensazione

## **IL MODELLO 730**

### **LA SCELTA DELLA DETRAZIONE**

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Detrazione fino al 31/12/2014</b>	<b>Detrazione Genn.-Dic. 2015</b>
<b>Cablaggio di appartamento o edificio</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Installazione di impianto antifurto e cassaforte muraria</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Unione di due unità immobiliari o frazionamento di una in due</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Recupero a fini abitativi di un sottotetto</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Ricostruzione o impermeabilizzazione del tetto o del lastrico solare</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

Detrazione per canoni di locazione: deve essere compilata la sezione 5<sup>^</sup> del quadro E.

- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale: spetta ai contribuenti titolari di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431
- avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi dell'art. 2. c. 3 e dall'art. 4 cc. 2 e 3 della legge 9.12.1998 n. 431 (c.d. *contratti convenzionali*)
- avere un'età compresa fra i 20 e i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431

Gli importi delle detrazioni spettanti sono riportati a pag. 70 delle istruzioni ministeriali

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

#### Detrazione per canoni di locazione

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro: spetta ai lavoratori dipendenti che negli ultimi 3 anni hanno spostato la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo, e siano titolari di un contratto di locazione di qualunque tipo. Il nuovo comune di residenza deve trovarsi a non meno di 100 Km. da quello di provenienza, e in ogni caso in un'altra regione.

Tale detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza. L'ammontare della detrazione è pari a:

- € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
- € 495,80 se il reddito complessivo è compreso fra € 15.493,71 ed € 30.987,41

Nota Bene: nel *Reddito Complessivo* è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla Cedolare Secca sulle locazioni.

## IL MODELLO 730

### QUADRO "E" ONERI E SPESE

**Altre detrazioni:** sono esposte nella sezione 6<sup>a</sup> della sezione E.

- ***Spese di mantenimento dei cani guida;***
- ***Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (anno 2009):*** vanno considerate le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, televisioni, computer ed elettrodomestici in classe A+, finalizzate all'arredo di immobili ristrutturati. La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009, che vanno ripartite in 5 rate annuali. Quest'anno andrà quindi riportata la 5<sup>a</sup> e ultima rata.
- ***Altre detrazioni residuali (Vedere Istruzioni ministeriali – pag. 53)***

## IL MODELLO 730


### QUADRO "F" ACCONTI, RITENUTE, ECCELENZE E ALTRI DATI

**Sezione 1<sup>^</sup>**: devono essere indicati gli importi dei versamenti di acconto relativi all'anno 2013. I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta, devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo *F1*, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF ed alla propria addizionale comunale. Nella maggior parte dei casi, l'importo degli acconti è indicato nei punti 21 e 22 del Mod. CUD

**Sezione 3<sup>^</sup>**: devono essere indicate le eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione. I dati da esporre in questa sezione sono esposti nella dichiarazione Mod. Unico 2013 al rigo RX1 – colonna 4 - o nel Mod. CUD 2014 al punto 36.

**Sezione 5<sup>^</sup>**: se il contribuente ritiene di non dover versare alcun acconto per l'anno 2014, deve barrare la casella 1 del rigo *F6*.

Se invece ritiene di dover versare un acconto minore rispetto al dovuto, dovrà esporre nel rigo *F6* – colonna 2, la minore somma da versare. Nella colonna 7 indicare l'eventuale numero di rate in cui si intende frazionare il debito (da un minimo di 2 ad un massimo di 5).



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

**ANNO ACCADEMICO 2012-2013**

# IL MODELLO 730 - 2013

**FINE**

